

*Legge sulla pubblica istruzione.*

*NB.* Doveva essere posta a carte 150 nell'ordine voluto dalla sua data che è del 10 di giugno 1831.

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

*Sulla proposizione*

DEL CONSIGLIO DI STATO

Veduto l'art. 13 della Costituzione, del tenor seguente, *la Legge provvederà per la pubblica istruzione:*

Considerando il sommo vantaggio che ne può derivare al Popolo dall'instituire una autorità specialmente ordinata a vegliare e dirigere i pubblici stabilimenti dedicati alla sua istruzione, e dal determinare i principj che devono servir di guida in ogni disposizione che miri alla loro prosperità, e per conseguenza a quella della Repubblica;

DECRETA:

1. Vi sarà una Commissione della pubblica istruzione, incaricata di vegliare nel Cantone le scuole pubbliche così minori come maggiori.

2. Questa Commissione sarà composta di tre membri del Consiglio di Stato a ciò delegati da esso Consiglio ogni anno.

3. Per le scuole minori la Commissione nomina in ciascun distretto un Ispettore per la sorveglianza

delle scuole, che comunica con lei e da lei dipende. Nomina pure dei sotto Ispettori in ogni Circolo, e quelli dipendono dall'Ispettore Distrettuale.

4. Per le scuole maggiori sono Ispettori di diritto i Superiori dei rispettivi stabilimenti; essi però sono soggetti alla sorveglianza degli Ispettori Distrettuali, combinata in modo che tenda a conoscere lo stato delle scuole, l'esecuzione del Regolamento ed i progressi dell'istruzione. L'Ispettore Distrettuale trasmette le sue osservazioni alla Commissione della pubblica istruzione.

5. Così li detti Ispettori Distrettuali come li detti Ispettori locali si uniscono alla Commissione di pubblica istruzione almeno una volta all'anno nel Capoluogo ove siede il Consiglio di Stato e formano tutti insieme il Consiglio d'istruzione pubblica, sotto la presidenza di essa Commissione.

6. Questo Consiglio esamina i rapporti degli Ispettori e provvede al buon ordine dell'insegnamento.

7. Le funzioni degli Ispettori e sotto Ispettori sono gratuite, ma le spese dei viaggi a cui sono obbligati dalla presente Legge o venissero obbligati dal Regolamento, saranno loro rimborsate.

8. Li tre membri del Consiglio di Stato componenti la Commissione di pubblica istruzione non ricevono alcuna indennità nè per viaggi nè per qualunque altro titolo.

9. Il Regolamento verrà formato nel Consiglio d'istruzione pubblica, e quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato, e, non potrà

aver effetto, senza previa ratifica del Gran Consiglio.

10. Tale Regolamento conterrà le discipline fondamentali che dovranno osservarsi in tutte le scuole generalmente.

11. Queste discipline avranno in ispecie di mira = a) che nelle scuole tutto ciò che s'insegna e si pratica concordi con gli insegnamenti e le pratiche cattoliche = b) che le scuole siano fatte con cognizione, puntualità e diligenza = c) che si abbiano tutti i riguardi non solo all'istruzione intellettuale, ma alla buona educazione morale = d) che vi sarà la maggiore possibile uniformità quanto alla divisione in classi, ai libri di testo, ed ai metodi d'insegnamento.

12. Ogni Comune avrà o da per se o in società con altro o altri limitrofi Comuni una scuola per i fanciulli d' ambedue i sessi, di lettura italiana e latina, di scrittura e di aritmetica. Nei Comuni maggiori di 600 anime vi saranno due o più scuole, e per lo meno una per i maschi e l'altra per le femmine. Queste si chiamano scuole minori. Almeno in una o due delle maggiori Terre di ciascun Distretto (avuto riguardo al comodo della popolazione nella scelta della località) vi sarà una scuola per gli elementi del disegno.

13. La Commissione di pubblica istruzione provvederà che i padri o tutori, o reggitori di famiglia mandino alla scuola i fanciulli da loro dipendenti.

14. Per maestri di scuola saranno destinati o i Parrochi, o i Cappellani, o qualunque altro semplice

ecclesiastico, o secolari, probi e capaci. Sarà dello special dovere della Commissione di pubblica istruzione di accertarsi della capacità dei maestri.

15. Si potrà tenere scuola nei giorni festivi di pieno precetto, in tali ore però che agli allievi non sia impedito di intervenire alle funzioni parrocchiali. I Parrochi veglieranno affinché l'istruzione dei giorni festivi sia il più possibilmente morale e religiosa. Alla scuola in tali giorni saranno chiamati particolarmente quelli che dalla loro condizione sono impossibilitati a goderne nei giorni feriat.

16. Si ritengono ferme tutte le istituzioni od obbligazioni scolastiche o procedenti da legati o donazioni, o annesse ai beneficj ecclesiastici o ingiunte a Corporazioni. La Commissione d'istruzione veglierà per l'adempimento delle medesime, ritenuto che esse devono sottostare alle discipline adottate generalmente per tutte le scuole, salvo in ogni caso il rispetto alle volontà espresse dai fondatori, testatori, o donatori.

17. Maggiori chiamansi le scuole che cominciano dalla gramatica e progrediscono alle scienze.

18. Nei tre Capi luoghi del Cantone vi sarà scuola anche di lingua tedesca e francese.

19. In generale tutte le scuole di lettere e scienze umane che non sono domestiche, od esclusivamente particolari, ma sono accessibili a chiunque, ossia mediante pagamento o senza, si hanno per soggette alla vigilanza ed al Regolamento come sopra.

20. La Commissione di pubblica istruzione è autorizzata a fare i concerti e dare gli ordini che troverà opportuni per istituire le scuole minori ove mancano, o le scuole maggiori ove bisognano, e per migliorare od accrescere sì le une che le altre ove sono.

21. I riclami che potessero occorrere contro gli atti della detta Commissione, saranno portati alla decisione del Consiglio di Stato, salvo poscia il ricorso al Gran Consiglio.

22. Vi sarà una cassa speciale per le scuole, nella quale si verserà quell'annua somma che dietro la verificaione del bisogno potesse dal Gran Consiglio essere decretata sull'erario Cantonale, come pure quelle altre somme che potessero provenire da legati, e da volontarie sottoscrizioni de' privati.

23. Amministratrice di detta cassa sarà la Commissione d'istruzione pubblica, ma da quella al Consiglio di Stato, e da questo al Gran Consiglio ne sarà reso conto ogni anno. Essa Commissione non potrà disporre de' fondi senza previa approvazione del Consiglio di Stato. La Commissione farà ogni anno al Consiglio di Stato un rapporto generale delle sue operazioni.

24. La Commissione d'istruzione pubblica per quanto occorre al suo ufficio si serve d'un segretario speciale salariato. Nei casi che questo segretario non avesse occupazioni nel suo ufficio, coadjuverà alla Cancelleria di Stato.

25. Sarà stabilita per sei anni a favore della cassa delle scuole un'annua tassa di franchi 15 da pagarsi da coloro che trascurassero le scuole esistenti nel Cantone per portarsi all'estero, onde frequentare scuole di eguale natura.

26. Colla presente Legge restano abrogate le anteriori riguardanti la pubblica istruzione.

Lugano, 10 Giugno 1831.

PER IL GRAN CONSIGLIO

*Il Presidente*

CORRADO MOLO.

*Li Consiglieri Segretarij*

AVV. POMETTA.

INGEGNERE REALI.

## IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Ordina che la presente legge sia stampata, pubblicata, affissa ai luoghi soliti, ed eseguita.

Lugano, 16 giugno 1831.

PEL CONSIGLIO DI STATO

*Il Presidente*

CAGLIONI.

*Il Segretario di Stato*

STEFANO FRASCINI.